



**Dr. Armando Santus**  
**NOTAIO**  
 Via Divisione Julia, 7  
 24121 BERGAMO  
 TEL.035-241113/FAX.035-4133532

BERGAMO - Via Divisione Julia, 7  
 Tel. 035 241113 / Fax 035 4133532 / e-mail: asantus@notariato.it

Repertorio numero 18911 Raccolta numero 7805

**COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI**  
**REPUBBLICA ITALIANA**

Bergamo, il giorno 20 (venti) del mese di marzo dell'anno 2006 (duemilasei).

Nel mio studio in via Divisione Julia n.7.

Con me Armando Santus, Notaio in Bergamo, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bergamo, sono presenti i signori **Bettoni geom.Valerio**, dirigente, nato a Endine Gaiano (BG) il 23 settembre 1948, Codice \*Fiscale BTT VLR 48P23 D406B, residente ad Almè (BG), Via Bartolomeo Colleoni n. 12, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente subito detto, che interviene in nome e per conto della

**"PROVINCIA DI BERGAMO"**

con sede in Bergamo (BG), Via Torquato Tasso civ.n. 8, Codice Fiscale 80004870160 - Partita IVA 00639600162, nella sua qualità di presidente, a quest'atto autorizzato e delegato in forza di deliberazione del consiglio provinciale in data 17 marzo 2006 n.21/Reg.Delibere, regolarmente pubblicata e divenuta esecutiva il 20 marzo 2006, in copia autentica al presente allegata sotto "A";

**Luccisano dott.Michele Domenico**, nato a Rizziconi (RC) il 12 gennaio 1953, codice fiscale LCC MHL 53A12 H359K, residente in Arcene, via G.Verdi n.37 int.1 e domiciliato per la carica presso la sede municipale subito detta, nella sua qualità di Sindaco e quindi in legale rappresentanza del

**"COMUNE DI ARCENE"**

con sede in Arcene, Piazza San Michele n.1, codice fiscale e Partita IVA 00657640165, a quest'atto autorizzato con deliberazione del consiglio comunale n.16 adottata in seduta pubblica del 16 marzo 2006, con parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del T.U. - Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, deliberazione regolarmente pubblicata e divenuta esecutiva nelle forme di legge, del cui verbale copia autentica viene al presente allegata sotto "B";

**Pellegrini dr.arch.Alessandro**, professionista, nato a Bergamo il 19 aprile 1956, codice fiscale PLL LSN 56D19 A794H, residente a Berbenno, via Antonio Stoppani n.34 e domiciliato per la carica presso la sede municipale subito detta, nella sua qualità di Sindaco e quindi in legale rappresentanza del

**"COMUNE DI BERBENNO"**

con sede in Berbenno, via Europa n.7, codice fiscale e Partita IVA 00313890162, a quest'atto autorizzato con deliberazione del consiglio comunale n.10 adottata in seduta pubblica del 17 marzo 2006, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, con parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, deliberazione regolarmente pubblicata e divenuta esecutiva nelle forme di legge, del cui verbale copia autentica viene al presente allegata sotto "C";

Registrato a BERGAMO  
 il 31 MARZO 2006



**Dott. ARMANDO SANTUS**  
**NOTAIO**



**Marotta dott. Lucio**, nato a Napoli il 23 giugno 1946, codice fiscale MRT LCU 46H23 F839S, residente a Bergamo, via Goisis n.7 e domiciliato per la carica presso la sede municipale subito detta, nella sua qualità di Commissario Straordinario del

**"COMUNE DI CALCINATE"**

con sede in Calcinate, Piazza Vittorio Veneto n.9, codice fiscale e Partita IVA 00662780162, tale nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 13 settembre 2005, a quest'atto autorizzato con deliberazione del commissario straordinario di detto comune n.31 adottata in seduta del 15 marzo 2006, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, quarto comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.134, munita di pareri preventivi di regolarità contabile e tecnica espressi ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000 nonchè di attestazione di conformità ai disposti di legge, del cui verbale copia autentica viene al presente allegata sotto "D";

**Cavalieri Manasse Laura**, libera professionista, nata a Monza il 13 novembre 1956, residente a Costa Volpino, via G.Paglia n.13, e domiciliata per la carica presso la sede municipale subito detta, nella sua qualità di Sindaco e quindi in legale rappresentanza del

**"COMUNE DI COSTA VOLPINO"**

con sede in Costa Volpino, Piazza Caduti di Nassiriya n.3, codice fiscale e Partita IVA 00572300168, a quest'atto autorizzata con deliberazione del consiglio comunale n.21 adottata in seduta pubblica del 15 marzo 2006, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, quarto comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, munita di pareri preventivi di regolarità tecnica e di regolarità contabile nonchè di attestazione di conformità ai disposti di legge, del cui verbale copia autentica viene al presente allegata sotto "E";

**Palazzi rag. Rocco**, impiegato, nato a Bergamo il 27 gennaio 1972, codice fiscale PLZ RCC 72A27 A794F, residente a Oltre il Colle, via Piani Bracca n.137/82 e domiciliato per la carica presso la sede municipale subito detta, nella sua qualità di Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario del

**"COMUNE DI DOSSENA"**

con sede in Dosseña, via Carale n.8, codice fiscale 85001850164 - Partita IVA 00984110163, a quest'atto autorizzato con deliberazione del consiglio comunale n.47 adottata in seduta pubblica del 18 marzo 2006, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, munita di pareri preventivi di regolarità tecnica e di regolarità contabile, deliberazione regolarmente pubblicata nelle forme di legge, del cui verbale copia autentica viene al presente allegata sotto "F", delegato e autorizzato al presente a norma dell'art.107

del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 come da attestazione in originale al presente allegata sotto "G";

**Brignoli Fabio**, artigiano, nato a Seriate il 22 luglio 1961, codice fiscale BRG FBA 61L22 I628E, residente a Entratico, via Kennedy n.25 e domiciliato per la carica presso la sede municipale subito detta, nella sua qualità di Sindaco e quindi in legale rappresentanza del

**"COMUNE DI ENTRATICO"**

con sede in Entratico, Piazza Aldo Moro n.8, codice fiscale e Partita IVA 00579480161, a quest'atto autorizzato con deliberazione del consiglio comunale n.9 adottata in seduta pubblica del 17 marzo 2006, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, con parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49, secondo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, deliberazione regolarmente pubblicata e divenuta esecutiva nelle forme di legge, del cui verbale copia autentica viene al presente allegata sotto "H";

**Masserini Giancarlo**, pensionato, nato a Gazzaniga il 13 febbraio 1943, codice fiscale MSS GCR 43B13 D952A, residente a Fiorano al Serio, Via Roma n.45 e domiciliato per la carica presso la sede municipale subito detta, nella sua qualità di Sindaco e quindi in legale rappresentanza del

**"COMUNE DI FIORANO AL SERIO"**


con sede in Fiorano al Serio, via G.Sora n.13, codice fiscale e Partita IVA 00309870160, a quest'atto autorizzato con deliberazione del consiglio comunale n.15 adottata in seduta pubblica del 17 marzo 2006, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma quarto, del T.U. sull'andamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, munita di pareri preventivi espressi ai sensi dell'art.49 del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo n.267/2000, deliberazione regolarmente pubblicata nelle forme di legge, del cui verbale copia autentica viene al presente allegata sotto "I";

**Gandolfi Mario Annibale**, imprenditore, nato a Fontanella il 15 agosto 1949, residente a Fontanella, Via Scotti 82 e domiciliato per la carica presso la sede municipale subito detta, nella sua qualità di Sindaco e quindi in legale rappresentanza del

**"COMUNE DI FONTANELLA"**

con sede in Fontanella, Piazza XXVI Aprile n.3, codice fiscale 83000990164 - Partita IVA 00714450160, a quest'atto autorizzato con deliberazione del consiglio comunale n.25 adottata in seduta pubblica del 15 marzo 2006, dichiarata immediatamente eseguibile, con pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, deliberazione regolarmente pubblicata nelle forme di legge, del cui verbale copia autentica viene al presente allegata sotto "L";

**Masserini rag.Marco**, nato a Gazzaniga l'8 dicembre 1963, co-



dice fiscale MSS MRC 63T08 D952Z, residente a Gazzaniga, via Gruppo Cerete n.4/b, e domiciliato per la carica presso la sede municipale subito detta, che interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco e quindi in legale rappresentanza del

**"COMUNE DI GAZZANIGA"**

con sede in Gazzaniga, via Marconi n.18, codice fiscale e Partita IVA 00250930161, a quest'atto autorizzato con deliberazione del consiglio comunale n.21 adottata in seduta pubblica del 17 marzo 2006, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma quarto, del D.Lgs. n.267/2000, munita di parere preventivo espresso ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, deliberazione regolarmente pubblicata nelle forme di legge, del cui verbale copia autentica viene al presente allegata sotto "M";

**Calegari Giampiero**, libero professionista, nato a Bergamo il 25 novembre 1950, codice fiscale CLG GPR 50S25 A794C, residente a Gorno, via Ceruti n.1 e domiciliato per la carica presso la sede municipale subito detta, che interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco e quindi in legale rappresentanza del

**"COMUNE DI GORNO"**

con sede in Gorno, via Della Credenza n.8, codice fiscale e Partita IVA 00652160169, a quest'atto autorizzato con deliberazione del consiglio comunale n.7 adottata in seduta pubblica del 18 marzo 2006, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma quarto, del D.Lgs. n.267/2000, munita di pareri preventivi espressi ai sensi dell'art.49, comma primo, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, deliberazione regolarmente pubblicata nelle forme di legge, del cui verbale copia autentica viene al presente allegata sotto "N";

**Bugini Dimitri**, libero professionista, nato a Lurano il 2 ottobre 1958, codice fiscale BGN DTR 58R02 E751Q, residente a Lurano, via A.Meucci n.35 e domiciliato per la carica presso la sede municipale subito detta, nella sua qualità di Sindaco e quindi in legale rappresentanza del

**"COMUNE DI LURANO"**

con sede in Lurano, viale Secco Suardo n.12, codice fiscale 84002970162 - Partita IVA 01428020166, a quest'atto autorizzato con deliberazione del consiglio comunale n.10 adottata in seduta pubblica del 17 marzo 2006, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma quarto, del D.Lgs. n.267/2000, munita di pareri preventivi espressi ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, deliberazione regolarmente pubblicata nelle forme di legge, del cui verbale copia autentica viene al presente allegata sotto "O";

**Ferrari Francesco**, nato a Pistoia il 16 luglio 1947, codice fiscale FRR FNC 47L16 G713C, residente a Parre, via Monte Alino n.5 e domiciliato per la carica presso la sede municipa-

le subito detta, nella sua qualità di Sindaco e quindi in legale rappresentanza del

**"COMUNE DI PARRE"**

con sede in Parre, Piazza Municipio n.2, codice fiscale e Partita IVA 00348260167, a quest'atto autorizzato con deliberazione del consiglio comunale n.18 adottata in seduta pubblica del 16 marzo 2006, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma quarto, del D.Lgs. n.267/2000, deliberazione regolarmente pubblicata nelle forme di legge, del cui verbale copia autentica viene al presente allegata sotto "P";

**Pagano avv. Alessandro**, nato a Broni il 5 gennaio 1955, codice fiscale PGN LSN 55A05 B201Z, residente a Ponteranica, via Boel n.4/a e domiciliato per la carica presso la sede municipale subito detta, nella sua qualità di Sindaco e quindi in legale rappresentanza del

**"COMUNE DI PONTERANICA"**

con sede in Ponteranica, via Della Libertà n.12, codice fiscale 80013910163 - Partita IVA 01274860160, a quest'atto autorizzato con deliberazione del consiglio comunale n.20 adottata in seduta pubblica del 16 marzo 2006, dichiarata immediatamente eseguibile, munita di pareri preventivi espressi ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 nonché di attestazione di conformità ai disposti di legge, del cui verbale copia autentica viene al presente allegata sotto "Q";

**Tognoli Emilio**, impiegato, nato a Romano di Lombardia il 30 ottobre 1946, codice fiscale TGN MLE 46R30 H509Y, residente a Romano di Lombardia, via Mons.Giacomo Maggioni n.6 e domiciliato per la carica presso la sede municipale subito detta, nella sua qualità di Sindaco e quindi in legale rappresentanza del


**"COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA"**

con sede in Romano di Lombardia, Piazza Giuseppe Longhi Sindaco n.5, codice fiscale e Partita IVA 00622580165, a quest'atto autorizzato con deliberazione del consiglio comunale n.18 adottata in seduta pubblica del 17 marzo 2006, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, munita di parere preventivo espresso ai sensi dell'art.49, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 nonché di attestazione di conformità ai disposti di legge, del cui verbale copia autentica viene al presente allegata sotto "R";

**Santisi Silvana**, nata a Mongiuffi Melia il 14 agosto 1938, codice fiscale SNT SVN 38M54 F368I, residente a Seriate, Corso Roma n.59 e domiciliata per la carica presso la sede municipale subito detta, nella sua qualità di Sindaco e quindi in legale rappresentanza del

**"COMUNE DI SERIATE"**

con sede in Seriate, Piazza A.Alebardi n.1 - codice fiscale



00384000162, a quest'atto autorizzata con deliberazione del consiglio comunale n.14 adottata in seduta pubblica del 16 marzo 2006, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, quarto comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, munita di pareri preventivi di regolarità tecnica e di regolarità contabile nonché di attestazione di conformità ai disposti di legge, del cui verbale copia autentica viene al presente allegata sotto "S" mentre sotto la lettera "T" viene allegata copia autentica della deliberazione del consiglio comunale n.25 del 19 luglio 2004 sulle condizioni di eleggibilità e compatibilità del sindaco e convalida della sua elezione;

**Morotti rag.Mario**, impiegato, nato a Bergamo l'11 dicembre 1957, codice fiscale MRT MRA 57T11 A794J, residente a Villa di Serio, via Rollo n.27 e domiciliato per la carica presso la sede municipale subito detta, nella sua qualità di Sindaco e quindi in legale rappresentanza del

**"COMUNE DI VILLA DI SERIO"**

con sede in Villa di Serio, Via Papa Giovanni XXIII n.60, codice fiscale 80023530167 - Partita IVA 00972680169, a quest'atto autorizzato con deliberazione del consiglio comunale n.12 adottata in seduta pubblica del 18 marzo 2006, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, quarto comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 nonché di attestazione di conformità ai disposti di legge, del cui verbale copia autentica viene al presente allegata sotto "U";

**Busi Pietro**, pensionato, nato a Valtorta il 30 giugno 1933, codice fiscale BSU PTR 33H30 L655Z, residente a Bergamo, viale Giulio Cesare n.20/A e domiciliato per la carica presso la sede municipale subito detta, nella sua qualità di Vice Sindaco e quindi in legale rappresentanza del

**"COMUNE DI VALTORTA"**

con sede in Valtorta, Via Roma n.5, codice fiscale 94001380164, a quest'atto autorizzato con deliberazione del consiglio comunale n.9 adottata in seduta pubblica del 18 marzo 2006, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, quarto comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, munita di pareri preventivi di regolarità tecnica e di regolarità contabile nonché di attestazione di conformità ai disposti di legge, del cui verbale copia autentica viene al presente allegata sotto "V", mentre sotto la lettera "W" viene allegata copia autentica del Decreto n.2 del 26 giugno 2004 del Signor Sindaco di detto Comune per attribuzione di poteri al vice sindaco signor Pietro Busi.

Enti tutti di diritto pubblico.


I comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale, espressa qualifica e poteri io notaio sono certo, avendone i requisiti, rinunciano di comune accordo e con il mio consenso all'intervento dei testimoni.

Con il presente atto gli Enti

PROVINCIA DI BERGAMO, con sede in Bergamo,  
COMUNE DI ARCENE, con sede in Arcene,  
COMUNE DI BERBENNO, con sede in Berbenno,  
COMUNE DI CALCINATE, con sede in Calcinate,  
COMUNE DI COSTA VOLPINO, con sede in Costa Volpino,  
COMUNE DI DOSSENA, con sede in Dossena,  
COMUNE DI ENTRATICO, con sede in Entratico,  
COMUNE DI FIORANO AL SERIO, con sede in Fiorano al Serio,  
COMUNE DI FONTANELLA, con sede in Fontanella,  
COMUNE DI GAZZANIGA, con sede in Gazzaniga,  
COMUNE DI GORNO, con sede in Gorno,  
COMUNE DI LURANO, con sede in Lurano,  
COMUNE DI PARRE, con sede in Parre,  
COMUNE DI PONTERANICA, con sede in Ponteranica,  
COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA, con sede in Romano di Lombardia,  
COMUNE DI SERIATE, con sede in Seriate, e  
COMUNE DI VILLA DI SERIO, con sede in Villa di Serio,  
COMUNE DI VALTORTA, con sede in Valtorta,  
ciascuno come validamente rappresentato, costituiscono fra di  
essi una società per azioni determinando che la stessa abbia  
. denominazione

**"UNIACQUE s.p.a."**

. sede legale in Bergamo, Via Novelli n.11.  
. La società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. La società può, inoltre, eseguire ogni altra attività e servizio attinente o connesso all'oggetto sociale e promuovere ed intraprendere tutti quegli studi, iniziative, incontri, ricerche ed attività intese a contribuire alla realizzazione del fine perseguito.  
La società realizza e gestisce, nell'ambito territoriale ottimale di competenza, i servizi e le attività di cui ai precedenti commi prevalentemente per conto dei comuni soci. Fermo restando l'obbligo di realizzare e gestire la parte prevalente della sua attività per conto degli Enti locali soci, la società, nei limiti di cui all'art.2361 Cod.Civ. e nel rispetto del successivo art.20, può svolgere attività e servizi per conto di persone fisiche, Enti Pubblici o privati, mediante la costituzione di società di capitali controllate o collegate e la partecipazione a tali società o mediante la partecipazione anche di minoranza a società di capitali aventi oggetto analogo, affine o strumentale al suo.  
La società può, altresì, coordinarsi e associarsi con altre aziende e/o società per lo svolgimento di singole attività e, in genere, per il perseguimento dell'oggetto sociale.  
Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie, purchè la



parte più importante dell'attività della società sia comunque svolta a favore degli Enti locali azionisti e le predette operazioni non distolgano le risorse necessarie all'espletamento dei servizi Pubblici affidati alla società.

La società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti.

La società è regolata, più particolarmente, dalle norme di cui allo statuto sociale composto da ventotto articoli che, steso su competente carta bollata, viene allegato al presente sotto la lettera "Z", quale sua parte integrante e sostanziale, previa lettura da me data agli intervenuti e da questi sottoscritto per approvazione con me notaio.

Il capitale sociale è determinato in Euro 120.000,00 (centoventimila/00) suddiviso in numero 120.000 (centoventimila) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (un) cadauna, e viene interamente sottoscritto e integralmente versato in danaro dai soci costituenti nelle seguenti proporzioni, corrispondenti alle rispettive quote di partecipazione:

SOCI	N.AZIONI	NOMINALI EURO
. PROVINCIA DI BERGAMO	109.530	109.530,00
. Comune di Arcene	509	509,00
. Comune di Berbenno	277	277,00
. Comune di Calcinate	546	546,00
. Comune di Costa Volpino	991	991,00
. Comune di Dossena	119	119,00
. Comune di Entratico	170	170,00
. Comune di Fiorano al Serio	340	340,00
. Comune di Fontanella	425	425,00
. Comune di Gazzaniga	582	582,00
. Comune di Gorno	208	208,00
. Comune di Lurano	245	245,00
. Comune di Parre	317	317,00
. Comune di Ponteranica	806	806,00
. Comune di Romano di Lombardia	1.831	1.831,00
. Comune di Seriate	2.380	2.380,00
. Comune di Villa di Serio	684	684,00
. Comune di Valtorta	40	40,00

totale azioni n. 120.000

pari a nominali Euro 120.000,00

Il versamento dei dieci decimi di detto capitale è stato effettuato presso la Sede di Bergamo della Banca Popolare di Bergamo s.p.a., come da ricevuta in data odierna rilasciata dalla Banca stessa, esibita a me notaio e che sarà prodotta a corredo del deposito al competente Registro delle Imprese, ai fini dell'iscrizione del presente atto costitutivo.

Fino al 30 settembre 2006, la PROVINCIA DI BERGAMO si impegna - qualora si rendesse necessario assumere deliberazioni assembleari - ad ottenere anche il consenso degli altri azionisti.

A norma, nel rispetto e nei limiti di quanto disposto dal-

l'art.16 e dall'art.18 dello statuto sociale, con durata in carica fino al 30 settembre 2006, viene determinato di nominarsi un amministratore unico e viene chiamato a rivestire tale carica il signor

**Musitelli dott.Adriano**, dirigente, nato a Osio Sotto il 5 giugno 1958, codice fiscale MST DRN 58H05 G160I, residente a Osio Sotto, via Dei Mille n.28.

All'amministratore unico, a norma dell'art.22 dello statuto sociale, è attribuita la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio.

Per ora nessun compenso viene determinato a favore del nominato amministratore unico: gli azionisti si riservano di determinare successivamente il compenso spettante al nominato amministratore unico.

Il nominato amministratore unico, preavvertito della sua nomina, ha già significato la propria disponibilità e accettazione.

Fino alla data del 30 settembre 2006, a norma dell'art.24 dello statuto sociale, determinato il compenso annuo secondo il minimo delle tariffe professionali dei dottori commercialisti attualmente in vigore, viene nominato un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, in persona dei signori

**sindaci effettivi:**

**Cattaneo dott.Aldo**, nato a Bergamo il 12 marzo 1966 (Codice Fiscale CTT LDA 66C12 A794T, residente a Bergamo, via Fantoni n.14, commercialista, iscritto al Registro dei Revisori dei Conti per Decreto Ministeriale 12 aprile 1995 pubblicato nella G.U. del 25 giugno 1999 n. 50 IV Serie Speciale;

**Consolandi Flavio**, nato a Romano di Lombardia il 5 settembre 1962, codice fiscale CNS FLV 62P05 H509E, residente a Romano di Lombardia, via Frà Galgario n.4, commercialista, iscritto al Registro dei Revisori dei Conti per Decreto Ministeriale 12 aprile 1995 pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana del 21 aprile 1995 n.31 bis IV Serie Speciale;


**Radassao Angelo**, nato ad Arpaia (BN) il 1° dicembre 1935, codice fiscale RDS NGL 35T01 A431W, residente a Bergamo, Via G.Pascoli n.7, dirigente, iscritto al Registro dei Revisori dei Conti per Decreto Ministeriale pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana del 28 gennaio 2003 n.8 IV Serie Speciale;

designato il primo di essi presidente del collegio,

**sindaci supplenti:**

**Gardoni dott.Walter** nato a Bergamo il 7 dicembre 1957, codice fiscale GRD WTR 57T07 A794W, residente a Endine Gaiano, via Tironega n.11/E, commercialista, iscritto al Registro dei Revisori dei Conti per Decreto Ministeriale 12 aprile 1995 pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana del 21 aprile 1995 n.31 bis IV Serie Speciale;

**Ghitti dott.Elio Antonio**, nato a Casazza il 21 dicembre 1955,



codice fiscale GHT LTN 55T21 B947V, residente a Casazza, via Nazionale n.97, commercialista, iscritto al Registro dei Revisori dei Conti per Decreto Ministeriale 12 aprile 1995 pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana del 21 aprile 1995 n.31 bis IV Serie Speciale;

tutti revisori contabili, come precisato.

Anche i membri del collegio sindacale preavvertiti della loro possibile nomina hanno già significato la loro disponibilità e accettazione.

A norma dell'art.25 dello statuto sociale il controllo contabile della società viene affidato al collegio sindacale.

Il primo esercizio sociale chiude al 31 dicembre 2006.

I soci costituenti indicano l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società in Euro

Il nominato amministratore unico viene espressamente delegato e facoltizzato a compiere tutte le pratiche e gli adempimenti necessari per la legale costituzione della società e ad apportare al presente atto e all'allegato statuto, tutte le modifiche eventualmente richieste dall'Autorità competente in sede di pubblicazione presso il Registro delle Imprese, delegato pure al ritiro del capitale versato, con sollievo da responsabilità per l'Istituto di Credito e gli Uffici in genere richiesti dell'adempimento.

A richiesta degli intervenuti viene omessa la lettura degli allegati di cui non è stata data lettura in precedenza.

Richiesto io notaio ho steso il presente e ne ho dato lettura ai signori intervenuti che, nella veste e qualifica suindicate, a mia domanda, dichiarano di approvarlo e in conferma con me sottoscrivono.

Consta di cinque fogli dattiloscritti a norma di legge e di regolamento, sotto mia cura da persona di mia fiducia su diciannove pagine intere e nove righe di questa ventesima.

Firmato Valerio Bettoni

Firmato Michele Domenico Luccisano

Firmato Laura Cavalieri Manasse

Firmato Dimitri Bugini

Firmato Rocco Palazzi

Firmato Giancarlo Masserini

Firmato Alessandro Pagano

Firmato Lucio Marotta

Firmato Mario Morotti

Firmato Silvana Santisi

Firmato Marco Masserini

Firmato Francesco Ferrari

Firmato Giampiero Calegari

Firmato Alessandro Pellegrini

Firmato Mario Annibale Gandolfi


Firmato Emilio Tognoli

Firmato Fabio Brignoli

Firmato Pietro Busi

Firmato Armando Santus - Notaio (L.S.)

*[A large, faint, diagonal line or signature mark is present across the page.]*



Allegato "Z" al n.18911/7805 Repertorio

**S T A T U T O**

**Art. 1 - Costituzione e denominazione**

1. Ai sensi dell'art.113 comma 5, lett.c) del d.l.vo 267 del 18 agosto 2000 e della legge della Regione Lombardia n. 26/2006, è costituita una società per azioni a totale capitale pubblico, denominata

**UNIACQUE s.p.a.**

2. Saranno soci della società esclusivamente gli Enti Pubblici locali della Provincia di Bergamo e le relative quote saranno suddivise proporzionalmente alla popolazione residente come risultante dal Censimento ISTAT 2001, ferma restando una quota minima destinata alla Provincia di Bergamo pari al 5%.

3. La qualità di socio comporta l'incondizionata accettazione di tutte le clausole dello statuto e di tutte le deliberazioni dell'assemblea, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.

**Art. 2. - Sede**

1. La società ha sede legale in Bergamo.

2. In rapporto alle esigenze territoriali, potranno essere istituite sedi secondarie, nonché uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

**Art. 3 - Durata**

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, come pure anticipata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

**Art. 4 - Oggetto**


1. La società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

2. La società può, inoltre, eseguire ogni altra attività e servizio attinente o connesso all'oggetto sociale e promuovere ed intraprendere tutti quegli studi, iniziative, incontri, ricerche ed attività intese a contribuire alla realizzazione del fine perseguito.

3. La società realizza e gestisce, nell'ambito territoriale ottimale di competenza, i servizi e le attività di cui ai precedenti commi prevalentemente per conto dei comuni soci.

4. Fermo restando l'obbligo di realizzare e gestire la parte prevalente della sua attività per conto degli Enti locali soci, la società, nei limiti di cui all'art.2361 Cod.Civ. e nel rispetto del successivo art.20, può svolgere attività e servizi per conto di persone fisiche, Enti Pubblici o privati mediante la costituzione di società di capitali controllate o collegate e la partecipazione a tali società o mediante la partecipazione anche di minoranza a società di capitali aventi oggetto analogo, affine o strumentale al suo.

5. La società può, altresì, coordinarsi e associarsi con altre aziende e/o società per lo svolgimento di singole atti-



vità e, in genere, per il perseguimento dell'oggetto sociale.

6. Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie, purchè la parte più importante dell'attività della società sia comunque svolta a favore degli Enti locali azionisti e le predette operazioni non distolgano le risorse necessarie all'espletamento dei servizi Pubblici affidati alla società.

7. La società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti.

#### **Art. 5 - Capitale sociale**

1. Il capitale sociale è di Euro 120.000,00 (centoventimila/00) ed è diviso in numero 120.000 (centoventimila) azioni ordinarie del valore nominale di 1 Euro cadauna.

2. I soci possono effettuare finanziamenti alla società, fruttiferi o infruttiferi, nel rispetto delle disposizioni legislative regolamentari anche emanande in materia.

#### **Art. 6 - Azioni**

1. Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

2. Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea. La società non ha obbligo di emettere titoli azionari. Essa può emettere certificati provvisori sottoscritti dal presidente.

3. In sede di aumento di capitale sociale i soci hanno diritto di opzione nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, in proporzione al numero delle azioni possedute.

4. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art.2441 del Cod.Civ. è fissato in trenta giorni.

5. La società, previa deliberazione assembleare, può provvedere all'acquisto di azioni proprie in conformità degli artt.2357, 2357/bis, ter, quater del Cod.Civ.

#### **Art. 7 - Circolazione delle azioni**

1. Le azioni, sono trasferibili solo ad Enti locali soci o ad altri Enti locali purchè facciano parte del medesimo Ambito territoriale.

2. La Provincia di Bergamo può liberamente trasferire le proprie azioni ad Enti Pubblici locali della Provincia di Bergamo nel rispetto dei principi di cui al secondo comma dell'art.1 del presente statuto. Le azioni facenti capo agli Enti Pubblici locali diversi dalla Provincia di Bergamo, sono inalienabili per un periodo di cinque anni dalla data di costituzione della società a norma dell'art.2355 bis Cod.Civ.

3. Il trasferimento ad altri Enti locali delle azioni sarà oggetto di prelazione da esercitarsi nel modo seguente:

l'Ente locale socio che intenda trasferire ad altri Enti locali, purchè facciano parte del medesimo Ambito territoriale, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, le proprie azioni, dovrà darne previa comunicazione all'organo amministrativo con raccomandata a.r., specificando il numero delle stesse

che intende trasferire, l'Ente o gli Enti locali disposti all'acquisto, il prezzo e le altre condizioni di trasferimento. L'organo amministrativo provvederà, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, a darne comunicazione agli Enti locali soci offrendo loro in prelazione le suddette azioni.

Gli Enti locali soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata a.r., indirizzata all'organo amministrativo, la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni offerte in vendita. L'organo amministrativo, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento provvederà ad inviare comunicazione all'offerente e a tutti gli Enti locali soci, a mezzo raccomandata a.r., delle proposte di acquisto pervenute o del mancato esercizio della prelazione. Nel caso di esercizio della prelazione da parte di più Enti locali soci, le azioni saranno attribuite agli stessi in proporzione alle rispettive azioni. Qualora nessun Ente locale socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti periodi il diritto di prelazione, le azioni saranno trasferibili ad altri Enti locali che facciano parte del medesimo Ambito territoriale, purchè a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta, previa procedura di cui al successivo comma 3, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 2, periodo 4.

4. In caso di alienazione di azioni ad altri Enti locali, gli Enti locali soci dovranno chiedere, all'organo amministrativo, il gradimento, che non potrà essere negato nel caso in cui l'acquirente sia Ente locale appartenente al medesimo Ambito territoriale. L'organo amministrativo dovrà comunicare all'Ente locale socio offerente, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta, il mancato gradimento motivato nei confronti dell'acquirente; la mancata comunicazione nei termini equivale ad accettazione tacita.

5. Qualsiasi trasferimento di azioni che non sia effettuato in conformità alla disposizione che precede è inefficace nei confronti della società e degli Enti locali soci e non può essere annotato nel libro dei soci.

#### **Art. 8 - Organi della società**


1. Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;
- c) il collegio sindacale.

#### **Art. 9 - Assemblea dei soci**

1. L'assemblea dei soci è costituita da tutti gli azionisti, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e allo statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.

2. Fatte salve le disposizioni di legge, i legali rappresentanti degli Enti locali soci partecipano alla discussione ed



alla votazione, senza ulteriore e specifico mandato e/o autorizzazione, su tutte le competenze dell'assemblea ordinaria.

3. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega secondo le disposizioni di cui all'art.2372 Cod.Civ.-

4. L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico.

#### **Art. 10 - Convocazione dell'assemblea**

1. L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge; essa è convocata dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, previa delibera del consiglio stesso o su richiesta di un decimo del capitale sociale, nella sede sociale o nel diverso luogo indicato dall'avviso di convocazione, purchè nel territorio della Provincia di Bergamo, osservate le disposizioni dell'art.2366 Cod.Civ.-

2. L'assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'assemblea.

3. La seconda convocazione dell'assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.

4. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

#### **Art. 11 - Assemblea ordinaria**

1. L'assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio;

b) nomina e revoca l'organo amministrativo - amministratore unico o consiglio di amministrazione -, nomina e revoca i Sindaci e il presidente del collegio sindacale e il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

c) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;

d) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla competenza dell'assemblea.

2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. E' inoltre convocata ogni volta che l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

3. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

#### **Art. 12 - Assemblea Straordinaria**

1. L'assemblea è convocata in via straordinaria per delibera-

re sulle modifiche dell'atto costitutivo, sulle modifiche dello statuto fatta eccezione per gli adeguamenti a disposizioni normative, sullo scioglimento della società, sulla nomina ed i poteri dei liquidatori e su quant'altro previsto dalla legge.

2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dagli artt. 2368 e 2369 Cod.Civ. -

#### **Art. 13 - Funzionamento dell'assemblea**

1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente ed, in mancanza di quest'ultimo, o in assenza di entrambi, da persona designata dall'assemblea stessa tra i suoi componenti.

2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge.

3. Spetta al presidente constatare la validità dell'assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea, indicare le modalità di votazione, regolare l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali dell'assemblea.

4. L'assemblea adotta un regolamento per disciplinare, fermo restando quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, il suo funzionamento.

#### **Art. 14 - Annullabilità delle delibere**

1. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori e dal collegio sindacale.

2. L'impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, il 5% del capitale sociale.

#### **Art. 15 - Diritto di recesso**

1. Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;


c) la revoca dello stato di liquidazione;

d) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

e) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

f) la proroga del termine della società;

g) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione-



ne dei titoli azionari.

**Art. 16 - Organo amministrativo**

1. La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 13 (tredici) amministratori, ivi compreso il presidente, nominati dall'assemblea anche tra non soci e scelti per competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della società.

2. La determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione è effettuata dall'assemblea, prima di procedere all'elezione degli amministratori nei predetti limiti.

3. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri un vice presidente con funzioni vicarie, stabilendone il compenso sentito il collegio sindacale.

4. Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal collegio sindacale.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende scaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori.

**Art. 17 - Funzionamento del consiglio di amministrazione**

1. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del presidente o di chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

2. Il consiglio si riunisce nella sede della società o altrove ogni volta che il presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

3. La convocazione è fatta dal presidente, almeno 24 ore prima dell'adunanza, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun amministratore e sindaco effettivo.

4. Il verbale delle riunioni del consiglio deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario nominato di volta in volta o permanentemente dal consiglio stesso.

**Art. 18 - Poteri dell'organo amministrativo**

1. L'organo amministrativo esegue le deliberazioni dell'assemblea ed esercita, ferme restando le competenze dell'assemblea stessa, le funzioni necessarie per l'organizzazione della società nonché per assicurare il suo ordinario funziona-

mento ed andamento.

**Art. 19 - Autorizzazioni dell'assemblea**

1. I seguenti atti degli amministratori, anche ai fini dell'esercizio del controllo di cui all'art.113, c.5 del t.u. 267/2000 e s.i.m., sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'assemblea:

- a) piano previsionale e programmatico su base annuale e pluriennale, contenente anche la definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento da realizzarsi nel corso degli esercizi di riferimento;
- b) costituzione di società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello della società, acquisto di partecipazioni, anche minoritarie, in dette società e dismissione di tali partecipazioni;
- c) assunzione di nuove attività o di nuovi servizi o dismissione di attività o servizi già esercitati;
- d) acquisti e alienazioni di immobili, di impianti e di rami di azienda;
- e) mutui e altre operazioni, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore al 30% (trenta per cento) del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- f) tariffe e prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di legge o di competenza di altri organi o autorità.

2. L'assemblea, per deliberare sulle autorizzazioni previste dal precedente comma, è convocata senza ritardo dall'organo amministrativo.

3. Con l'avviso di convocazione, sono trasmessi agli Enti locali soci lo schema dell'atto dell'organo amministrativo sottoposto ad autorizzazione e gli eventuali documenti ad esso allegati. Il piano previsionale e programmatico deve, in ogni caso, essere trasmesso agli Enti locali soci entro il 15 novembre di ciascun anno.

4. L'assemblea può autorizzare il compimento dell'atto anche sotto la condizione che vengano osservate le prescrizioni specificate nella deliberazione di autorizzazione.

5. L'organo amministrativo informa gli Enti locali soci, con periodicità almeno semestrale, sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione dell'atto autorizzato, sull'andamento della società e dei servizi con particolare riguardo alle esigenze dell'utenza. A tal fine la società si dota di adeguati strumenti di controllo di gestione repartistica e monitoraggio periodico dell'attività.

6. Gli Enti locali soci, che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, ove ritengano che la società non ha eseguito o non sta eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa, possono richiedere, ai sensi dell'art. 2367

Cod.Civ., l'immediata convocazione dell'assemblea affinché adottati i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società.



7. L'esecuzione degli atti di cui al comma 1° senza che sia stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione ovvero la mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

8. L'organo amministrativo che non intenda eseguire l'atto autorizzato dall'assemblea, adotta, entro il termine di quindici giorni decorrente dal giorno in cui è stata assunta la deliberazione assembleare, apposita motivata deliberazione, che deve essere immediatamente trasmessa agli Enti locali soci.

9. L'organo amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art.2428 Codice Civile, illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.

#### **Art. 20 - Responsabilità per le sanzioni**

1. Con riferimento all'art.11, comma 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472, la società assume a proprio carico, anche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni o degli Enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

2. L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società.

3. E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art.5, comma 3 del D. Lgs. n.472/1997.

4. La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

#### **Art. 21 - Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci**

1. L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche da soci che rappresentino un terzo del capitale sociale.

#### **Art. 22 - Rappresentanza legale della società**

1. L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione ha, salvo quanto stabilito dall'art.23, comma 3 la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente e, in caso di impedimento di quest'ultimo, è sostituito dall'amministratore delegato.

3. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione, fissando il luogo, la data, l'ora della convocazione e gli argomenti da porre all'ordine del giorno. L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione controlla la regolarità della gestione della società, attua, salve le attribuzioni delegate all'amministratore o agli amministratori delegati e al direttore generale, le deliberazioni del consiglio.

**Art. 23 - Amministratore delegato, direttori e procuratori**

1. Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge ad un amministratore delegato.

2. L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione possono nominare un direttore generale e possono pure nominare direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per specifici atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

3. All'amministratore delegato, al direttore generale, ai direttori e ai procuratori speciali spetta la rappresentanza della società nei limiti della delega conferita.

4. All'amministratore delegato, al direttore generale, ai direttori e ai procuratori speciali è fatto obbligo di tenere costantemente informato il consiglio di amministrazione sull'attività svolta.

5. Il consiglio di amministrazione stabilisce, sentito il collegio sindacale, i compensi spettanti all'amministratore delegato e agli amministratori investiti di particolari cariche.

**Art. 24 - Collegio sindacale**

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il presidente e due supplenti, tutti eletti, salvo i primi, dall'assemblea dei soci, nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili.


**Art. 25 - Controllo contabile**

1. Il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di revisione o da revisore contabile unico.

**Art. 26 - Bilanci ed utili**

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione provvede, entro i termini ed osservando le disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale.

2. Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea la quale può, prioritariamente, destina-



re, in tutto o in parte, gli utili distribuibili a nuovi investimenti e al miglioramento dei servizi affidati alla società e all'ulteriore sviluppo dell'attività sociale secondo i programmi indicati dall'assemblea stessa in sede di approvazione del bilancio di esercizio.

3. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'organo amministrativo.

4. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili, sono prescritti a favore della società.

#### Art. 27 - Scioglimento e liquidazione

1. Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed eventualmente alla sostituzione di uno o più liquidatori, indicandone i poteri e i compensi.

#### Art. 28 - Disposizione generale

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Firmato Valerio Bettoni

Firmato Michele Domenico Luccisano

Firmato Laura Cavalieri Manasse

Firmato Dimitri Bugini

Firmato Rocco Palazzi

Firmato Giancarlo Masserini

Firmato Alessandro Pagano

Firmato Lucio Marotta

Firmato Mario Morotti

Firmato Silvana Santisi

Firmato Marco Masserini

Firmato Francesco Ferrari

Firmato Giampiero Calegari

Firmato Alessandro Pellegrini

Firmato Mario Annibale Gandolfi

Firmato Emilio Tognoli

Firmato Fabio Brignoli

Firmato Pietro Busi

Firmato Armando Santus - Notaio (L.S.)

Copia autentica conforme all'originale

nei miei atti

Bergamo,

*nessi gli allegati ed eccezione dell'allegato lettera "2" che si attende in copia libera per gli usi consentiti dalla legge*  
4 APRILE 2005

